



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 12

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" - esame ed approvazione**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **diciannove** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaquattordici**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Demaria p.i. Franco, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:50.

Sono stati convocati i Signori:

1) Allemano dott. Paolo, 2) Demaria p.i. Franco, 3) Tagliano dott. Maurizio, 4) Ponso Giorgio, 5) Morra rag. Giorgio, 6) Peotta ing. Paolo, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Maggio ins. Emanuela, 9) Damilano dott. Roberto, 10) Lanzone Luca, 11) Arnolfo avv. Gian Luca, 12) Momberto Andrea, 13) Gaeta dott. Raffaele, 14) Iacampo geom. Antonio, 15) Sassone Pierino, 16) Andreis rag. Domenico, 17) Contin avv. Daniela, 18) Bachiorrini arch. Fulvio, 19) Miretti Dario, 20) Battisti geom. Paolo, 21) Terrigno geom. Aldo

Sono assenti i Signori

Damilano dott. Roberto, Arnolfo avv. Gian Luca, Gaeta dott. Raffaele, Iacampo geom. Antonio, Sassone Pierino.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Artusio rag. Fulvia e gli Assessori Comunali Riso prof.ssa Marcella, Pignatta avv. Roberto, Rubiolo geom. Fulvio, Aimone ing. Cinzia, Calderoni Mauro, Anelli dott.ssa Alida.

Sono assenti i Signori

Aimone ing. Cinzia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 19.12.2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28

febbraio 2014;

Ritenuto di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale nelle sue disposizioni generali, in considerazione della non chiara applicazione della normativa sopra richiamata, ancora in evoluzione e che necessita per una puntuale regolamentazione delle disposizioni relative ai diversi tributi, di decreti attuativi, circolari e risoluzioni esplicative;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici comunale;

Richiamate le disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31.1.2013 e ss.mm.ii e dal Regolamento per l'applicazione della TARES approvato con deliberazione consiliare n. 37 dell'8.5.2013;

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17.02.2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18.02.2014;

Richiamato l'art. 10 del D.L. 8.4.2013, n. 35;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 17.02.2014;

Con voti favorevoli 9 contrari 4 (Bachiorrini, Miretti, Contin, Andreis) su 16 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato prima dell'espressione del voto di astenersi i Signori Terrigno, Battisti, Demaria,

**D E L I B E R A**

- 1) Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) l'imposta unica comunale (IUC).
- 2) Di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” nel testo allegato.
- 3) Di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

#### Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 25.03.2014 al 09.04.2014

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, li 15/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

#### Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 5/04/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..  
Saluzzo, li 15/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

## **Art. 11**

### **ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU**

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2014, a seguito dell'istituzione e l'applicazione della TASI, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

- a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).
- b) 0,3% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.
- c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
  - abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;
- d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4
- f) 0,90% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati
- g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- h) 0,76% Terreni agricoli
- i) 0,90% Aree edificabili
- l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR. 24.7.1977 n.616.

## **Art. 19**

### **ALIQUOTE TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna

tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Per il 2014 l'aliquota è provvisoriamente determinata nell'aliquota base pari all'1 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 della legge 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 1, comma 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.